

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

Bologna, li 16.09.2021

LE POSSIBILI SOLUZIONI CHE ANTICIPANO IL PENSIONAMENTO

In occasione dei futuri scenari ipotizzati nelle precedenti mail, sono a riepilogare sinteticamente le diverse ipotesi di accompagnamento alla pensione ad oggi esistenti.

Giova ricordare che spesso le norme in parola sono oggetto di specifici stanziamenti previsti nella Legge di bilancio, motivo per cui per il 2022 sarà necessario attendere le disposizioni afferenti.

Opzione donna

E' confermata per l'anno 2021 la possibilità per le lavoratrici di accedere al pensionamento anticipato in base a requisiti di età e di anzianità contributiva.

Pertanto, l'accesso a questa forma di pensionamento anticipato è consentito alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti).

La scelta richiede, però, l'accettazione da parte della lavoratrice interessata delle regole di calcolo del sistema contributivo per l'intera carriera lavorativa.

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita ed il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi 12 mesi.

APE sociale

È prorogata a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni soggettive od oggettive.

In base ai commi da 179 a 186 della legge n. 232/2016 possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni ed in possesso, tra gli altri, di uno dei seguenti requisiti:

- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della legge n. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Le donne possono beneficiare di una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Isopensione

È estesa fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da operazioni derivanti da eccedenze di personale di beneficiare del pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in presenza di uno specifico accordo sindacale, i lavoratori di imprese del settore privato che occupano mediamente almeno 15 dipendenti possono anticipare il pensionamento a condizione che il datore di lavoro si impegni a corrispondere per l'intero periodo compreso fra l'esodo e la data del pensionamento di vecchiaia un assegno di importo corrispondente al trattamento di pensione.

L'azienda deve versare, oltre all'assegno, anche la relativa contribuzione correlata, utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Per accedere al beneficio è necessario un accordo sottoscritto dall'azienda con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale finalizzata alla gestione degli esuberanti, ferma restando la libertà dei lavoratori di aderire o meno allo scivolo pensionistico.

A disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

Studio Cimino